



COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI LORETO

Il Responsabile VI Settore funzionale – SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

- Ai sensi della L.R. n. 36 del 16.12.2005 e succ. modifiche ed integrazioni e della L.R. 49 del 27.12.2018;
- in attuazione del Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 22/05/2025, modificato con Delibera di C.C. n. 67 del 30/09/2026 immediatamente eseguibile, di seguito definito "Regolamento comunale";
- della propria determinazione n. 908 dell' 8/10/2026

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Loreto.

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 7 DICEMBRE 2026
--

1- Requisiti di accesso al bando

Ai sensi dell'art. art. 20 quater, comma 1, L.R. 36/05 e ss.mm.ii, e ai sensi della sentenza n. 145 del 17/07/2023 della Corte Costituzionale, della Sentenza 8 gennaio 2026, n. 1 della Corte Costituzionale e dell'art. 12 del Regolamento comunale per l'accesso all'assegnazione di un alloggio E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti **alla data di presentazione della domanda**:

- a) essere cittadini italiani, oppure di essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE – L. n. 470 del 27/10/1988) di un Comune della regione, o cittadini di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale, nel rispetto degli ulteriori requisiti che dovessero essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale nonché in materia di immigrazione. Singoli permessi di soggiorno, ciascuno di validità temporale minore, sono riconosciuti validi purché siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di due anni.
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva e con impegno orario rilevante (pari o superiore alle 18 ore settimanali) tale da configurare un oggettivo interesse abitativo nel territorio del Comune di Loreto;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- c) non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;
- d) avere un reddito **ISEE 2026**, riferito all'intero nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite di valore ISEE stabilito con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia n. 1/UER del 16/01/2026 pari a € **14.044,00**. Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie monopersonali (€ 16.853,00). Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007 (*attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*), devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 2 del D.P.R. 394/1999 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'amministrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del D.L.vo 25/7/1998, n. 286*), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui al n.1, lett. a) dell'allegato A della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii., l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta;
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore al massimo edittale a due anni. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 di cui all'art. 18 della L. R. 36/2005 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

Ai sensi dell'art 20-quater, comma 2 della L.R. 36/2005 i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) e d) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione oltre che, ai sensi di legge, successivamente nel corso della locazione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) della L.R. 36/05 e ss.mm.ii, per **nucleo familiare** si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è accertata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso Pubblico per l'assegnazione di alloggi E.R.P.

Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela. I minori conviventi in affidato preadottivo con i nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Per nucleo familiare si intende altresì quello composto dal richiedente, dal componente dell'unione civile o dal convivente nella coppia di fatto di cui alla Legge 02/05/2016 n. 76.

Il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati Comunitari ed extracomunitari, non costituisce incremento naturale ai fini dell'attribuzione del punteggio, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- si considera nucleo familiare monoparentale con minori a carico, quello che è anagraficamente composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico. Il punteggio non viene attribuito nel caso in cui si voglia costituire un nucleo familiare autonomo derivante dal distacco da altro nucleo;
- si considera nucleo familiare composto esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni, quello che è anagraficamente composto esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni. Il punteggio non viene attribuito nel caso in cui si voglia costituire un nucleo familiare autonomo derivante dal distacco da altro nucleo.

2- Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi **devono sussistere al momento della presentazione della domanda** e sono le seguenti:

condizioni soggettive

A.1) reddito ISEE - importi percepiti dal nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di Isee, punteggio così attribuito:



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

fino all'importo di 1 assegno sociale	fino all'importo di 1 assegno sociale e ½	fino all'importo di 2 assegni sociali nei limiti fissati annualmente dalla Regione marche
5	3,5	2

Il suddetto punteggio è aumentato del 30% per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11 co. 4 L. n. 431/1998, fino a un massimo di 5 punti.

A.2) numero dei componenti il nucleo familiare – punteggio così attribuito:

n. componenti il nucleo familiare	Punti
n. 1	Punti 1
n. 2 o 3	Punti 2
n. 4 o più	Punti 3

A.3) presenza di persone anziane con età superiore ai 65 anni nel nucleo familiare del richiedente: punteggio così graduato:

n. ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare	Punti
1 anziano	Punti 1
2 anziani	Punti 2
3 o più anziani	Punti 3

A.4) presenza di uno o più persone in condizione di disabilità, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare del richiedente – punteggio così graduato:

tipologia di menomazione	Punti
1) Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 67% e inferiore al 100% ovvero minorenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età.	Punti 2
2) Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.	Punti 3
3) Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento ovvero minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.	Punti 4
4) Presenza di due o più componenti disabili appartenenti alle categorie già definite ai punti 4.1, 4.2, 4.3.	Aumento di punti 1 del punteggio attribuito alle categorie di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 entro il massimo totale di punti 6.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

A.5) presenza nel nucleo familiare del richiedente di minori di età non superiore ai 14 anni – punteggio così graduato:

n. minori di età non superiore a 14 anni	Punti
n. 1 minore	Punti 1
n. 2 minori	Punti 2
n. 3 o più minori	Punti 3

A.6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico, in relazione al numero dei minori a carico punteggio così attribuito:

n. minori a carico	Punti
n. 1 minore	Punti 2
n. 2 minori	Punti 3
n. 3 o più minori	Punti 4

A.7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni – punteggio così attribuito:

nucleo familiare	Punti
Una sola persona	Punti 2
Due persone	Punti 3
Tre o più persone	Punti 4

A.8) nuclei familiari composti unicamente da persone anziane di età superiore a 65 anni anche soli – punteggio così graduato:

nucleo familiare	Punti
Persone di età superiore a 65 anni	Punti 2
Persone di età superiore a 75 anni	Punti 3
Persone di età superiore a 85 anni	Punti 4

In presenza di più anziani si prende in considerazione quello con età superiore.

A.9) presenza continuativa in graduatoria -(0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni):
viene riconosciuto un punteggio in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi A.3) e A.8) delle Condizioni Soggettive.

condizioni oggettive

B.1) abitazione in un alloggio improprio - allegare certificato della struttura sanitaria pubblica competente-punteggio così attribuito:



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

periodo	Punti
Da almeno 1 anno	Punti 2
Da almeno 2 anni	Punti 3
Da oltre 3 anni	Punti 4

B.2) abitazione in un alloggio antigienico - allegare certificato della struttura sanitaria pubblica competente-punteggio così attribuito:

periodo	Punti
Da almeno 1 anno	Punti 1
Da almeno 2 anni	Punti 2

B.3) abitazione in un alloggio inadeguato - allegare certificato dell'Ufficio Tecnico Comunale - punteggio così attribuito:

periodo	Punti
Da almeno 1 anno	Punti 1
Da almeno 2 anni	Punti 2

B.3 - bis) - abitazione a titolo locativo in **alloggio non accessibile**, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di una persona con disabilità che necessita, per cause non transitorie, dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche. Per la non accessibilità dell'immobile allegare certificato rilasciato dall'ufficio tecnico comunale.

Punti
Punti 2

B.4) sistemazione in locali procurati a **titolo precario** da organi preposti all'assistenza pubblica come definiti all'art. 7 del regolamento comunale (*rientrano in questa categoria anche le Strutture di Accoglienza autorizzate, gli alloggi di emergenza e i progetti di housing first*):

Punti
Punti 3

B.5) Abitazione in un **alloggio da rilasciarsi** - il punteggio viene graduato in relazione alla data di rilascio e per le motivazioni sotto indicate:

ALLEGARE copia dei provvedimenti per i quali si invoca il riconoscimento del punteggio

A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 4
A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 3
A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 3



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda	Punti 2
A seguito di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità	Punti 4
A seguito di sentenza del Tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2 della L.R. 36/2005	Punti 4

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui ai numeri b.1) b.2) b.3) e b.4) relativi alle condizioni oggettive.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

In tal caso il richiedente, titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9) destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita, dovrà dimostrare che alla data di presentazione della domanda risiede nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto di cui sopra da almeno un anno e che alla data dell'insorgere della morosità si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o un altro componente del nucleo stesso:

- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali.

3- Requisiti per beneficiare dell'aumento del 30% del punteggio del reddito

Il richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale, per beneficiare dell'aumento del 30% del punteggio del reddito, dovrà dimostrare:

- di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale, di proprietà sia pubblica sia privata (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9), ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, comunque soggetti alla generale disciplina degli alloggi di E. R. P. (L. R. 36/2005 e ss.mm.ii.);
- l'incidenza del canone di locazione annuo/valore ISEE non inferiore al 30%;
- di essere in regola con il pagamento del canone di locazione producendo la documentazione attestante tale regolarità riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

4 - Termini e modalità di compilazione e presentazione della domanda

La domanda di assegnazione, in regola con la normativa sull'imposta di bollo (€ 16,00), deve essere compilata utilizzando l'apposito modello in formato esclusivamente cartaceo predisposto dal Comune –



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Settore Servizi Sociali e Demografici- che assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tale modulo è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Loreto www.comune.loreto.an.it e reperibile presso l'Ufficio accettazione del Protocollo dell'Ente (c/o Ufficio Messi – Via Asdrubali) e agli uffici di segretariato sociale Piazza Garibaldi, piano terra.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di Segretariato Sociale – P.zza Garibaldi – Piano Terra orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 10-13, martedì e giovedì 15-18 – Tel. 071.7505647 - 071.7505663.

Il supporto nella compilazione della domanda sarà garantito previo appuntamento telefonico ai numeri 071.7505647 – 071.7505663 o alla mail: ups@comune.loreto.an.it

L' eventuale supporto nella compilazione della domanda non comporta la responsabilità dell'operatore comunale nel riportare dati non corrispondenti o non veritieri o incompleti; tale responsabilità resta in capo al richiedente.

La domanda dovrà pervenire, nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, quindi ENTRO E NON OLTRE il 7 DICEMBRE 2026 scegliendo una delle seguenti modalità:

- consegnata **a mano** presso l'ufficio accettazione del Protocollo dell'Ente - (c/o Ufficio Messi – Via Asdrubali) - lunedì, mercoledì e venerdì: 10-13 martedì e giovedì: 10-13 e 15-18;
- a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.loreto@emarche.it
- mediante **raccomandata A/R** indirizzata al Comune di Loreto – Corso Boccalini n. 32 – 60025 Loreto (farà fede il timbro postale di spedizione). L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione della stessa.

La mancata presentazione di copia del documento di identità in corso di validità, ovvero la mancata presentazione del permesso/carta di soggiorno da parte dei cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, potranno essere sanate, mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso, alla data di presentazione della domanda, della documentazione richiesta per l'ammissione e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'ufficio comunale entro il termine fissato di 10 giorni, pena l'esclusione della domanda.

Le domande potranno essere presentate da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente del nucleo. È ammessa una sola domanda per nucleo familiare.

Sono ammissibili due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario solo qualora una delle due domande venga presentata da una persona di età pari o inferiore ai 35 anni o da persona che intenda costituire un nucleo autonomo composto esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni. In questo caso non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario. Nella eventualità che siano presentate più di due domande con i requisiti sopra descritti, l'ufficio competente assegna, agli interessati, un termine non inferiore a 10 giorni per esprimersi concordemente su quale istanza debba essere considerata valida dalla apposita Commissione. In caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate in qualunque fase del procedimento venga rilevata tale fattispecie.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'ufficio competente ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **Documentazione obbligatoria:**

- Copia di documento di identità in corso di validità;
- Permesso o carta di soggiorno in corso di validità, per i cittadini di altro Stato non aderente all'Unione Europea (**se il documento è scaduto occorre allegare copia della ricevuta della richiesta di rinnovo**);
- Attestazione ISEE in corso di validità e Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) FIRMATA;
- Copia del contratto di lavoro (per i richiedenti non residenti nel Comune di Loreto);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (nel caso di indicazione di ISEE pari a zero) – allegato A al modello di domanda;

- **Documentazione richiesta per ottenere specifico punteggio:**

- Copia verbali visite Mediche Collegiali attestanti la percentuale di invalidità e/o la disabilità;
- Documentazione attestante l'alloggio improprio o antigienico (certificazione AST);
- Documentazione attestante l'alloggio inadeguato (certificazione U.T.C. Comunale);
- Documentazione attestante l'alloggio NON accessibile (certificazione delle strutture sanitarie pubbliche in merito alla condizione fisica e certificazione U.T.C. Comunale in merito alla condizione oggettiva);
- Copia del contratto di locazione;
- Sentenza di separazione attestante la perdita dell'alloggio;
- Documentazione attestante il rilascio dell'alloggio per uno dei motivi di cui all'art. 18 – punto B5 del Regolamento Comunale.

5 - Subentro nella domanda

In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda esclusivamente i componenti del nucleo familiare con riferimento a quelli dichiarati all'atto della domanda tenuto conto della definizione di nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e successive modificazioni, conviventi sin dal momento della presentazione della domanda ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e successivi dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 nel seguente ordine:

- a) coniuge o componente dell'unione civile o convivente nella coppia di fatto o convivente more uxorio;
- b) figli;
- c) ascendenti;
- d) discendenti;
- e) collaterali;
- f) affini.

In caso di separazione tra i coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda previa formale richiesta nei seguenti casi:

- previo accordo scritto tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice, anche provvisoriamente, in sede di separazione.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

6 - Istruttoria della domanda

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti e determinati in base a condizioni soggettive e oggettive, conformemente a quanto stabilito all'allegato A della L.R. 36/2005. Gli uffici preposti dei servizi sociali comunali procedono all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza, la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

Qualora le domande siano mancanti in tutto o in parte delle dichiarazioni attestanti i requisiti di accesso, potranno essere sanate, mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione entro il termine fissato di 10 giorni. La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine sopra citato di dieci giorni, comporterà l'esclusione della domanda dalla graduatoria.

Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modulo la relativa casella e inserire il documento comprovante il diritto ad avere il punteggio richiesto. La mancata presentazione della documentazione o la presentazione di documentazione incompleta, non attinente al punteggio richiesto, comporta la mancata attribuzione del punteggio stesso.

L'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L'ufficio competente provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente.

7 - Formazione e validità della graduatoria

La Commissione, nella formulazione della graduatoria, accerterà le condizioni di ammissibilità delle domande ed attribuirà i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti.

La Commissione, nella formulazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio darà la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi indicati al punto B.5 dell'art. 18 del Regolamento Comunale;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

La graduatoria provvisoria, approvata con provvedimento del Responsabile di Settore, verrà pubblicata, nel rispetto della privacy, all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune. Entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria, gli aspiranti assegnatari possono presentare formale osservazione/opposizione (eventualmente corredata da documentazione).



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Esaminate le osservazioni, memorie, controdeduzioni e acquisita eventuale nuova documentazione attestante le condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria nella sua versione definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP. La graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del Responsabile di settore, costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, per quindici giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche. La graduatoria definitiva, con validità biennale, ha efficacia dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio fino al giorno precedente la pubblicazione della successiva graduatoria definitiva.

8 - Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione nonché il mantenimento dei punteggi già assegnati di cui alla lett. b) dell'art. 18 "Condizioni oggettive" del Regolamento Comunale. Tempi e modalità degli accertamenti sono definiti all'art. 24 del Regolamento Comunale.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive comporta la modifica dei punteggi e la conseguente ricollocazione in graduatoria.

La perdita dei requisiti che comporta l'esclusione dalla graduatoria e il mutamento dei punteggi che comporta la collocazione in altra posizione, vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata A/R; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.

La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva, respingendo le contestazioni dell'Ufficio comunale competente all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o ancora, mutandone la posizione.

In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

9 - Scelta alloggio e assegnazione

In base alla disponibilità degli alloggi l'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi e della composizione del nucleo familiare dell'assegnatario, secondo i criteri, le modalità e le tempistiche stabilite all'art. 25 del Regolamento Comunale.

Gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'ufficio comunale preposto per prendere visione degli alloggi disponibili e dichiarare l'accettazione dell'assegnazione, in forma scritta, entro e non oltre i 5 giorni successivi; la mancata scelta dell'alloggio entro detto termine comporta la decadenza dalla graduatoria.

Il rifiuto alla sottoscrizione della scelta o la presentazione di rinuncia, compiuta per iscritto, non rientrante nei casi previsti all'art. 26 del Regolamento comunale, comporta la perdita del diritto all'assegnazione e la decadenza dalla graduatoria. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A tal fine l'Ufficio competente invia all'E.R.A.P. il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione.

Qualora il concorrente convocato per la scelta risulti già assegnatario di un alloggio di emergenza sociale o assegnato a titolo temporaneo e provvisorio, deve obbligatoriamente accettare un alloggio di edilizia residenziale pubblica. La mancata scelta o accettazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica comporta la decadenza dalla graduatoria nonché la decadenza e revoca dell'assegnazione provvisoria.

Il canone di locazione degli alloggi di ERP sovvenzionata è calcolato con le modalità ed i criteri stabiliti dalla LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 36 - Art. 20 quaterdecies (*Determinazione del canone di locazione*) e Art. 20 quinquiesdecies (*Aggiornamenti del canone e verifiche periodiche*).



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

10 - Informativa sul trattamento dati personali

i dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del d. lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (general data protection regulation – GDPR).

per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti ai bandi per assegnazione di E.R.P. sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati potranno essere comunicati ad enti terzi ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese; potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti Pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla normativa sopra citata. L'eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzare la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile impossibilità da parte del Comune di procedere alla istruttoria della domanda.

11 - Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico, si rimanda al Regolamento Comunale e valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Informativa Privacy (articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679)

CHI SIAMO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Loreto

Sede: Via Asdrubali, 21, Corso Boccacini, 25 - 60025 Loreto (AN)

Tel. / FAX: Tel. 071.750561 - Fax 071.7500150

e-mail / PEC: comuneloreto@comuneloreto.eu / comune.loreto@emarche.it

Sito web: <http://www.comune.loreto.an.it/>

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Dott. Francesco Moroncini

Tel. / FAX: 071.9030585 / 071.2210025

e-mail / PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it

Il Comune di Loreto è il **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** dei dati personali che riguardano Lei (Interessato) possono essere comunicati con la modulistica cartacea o inviati tramite gli strumenti del web, nel momento di una qualsiasi richiesta oppure provenienti da altri comuni o altri enti pubblici.

Il **RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI** (o *Data Protection Officer -DPO*) è il Suo punto di contatto per qualsiasi questione o problema legati all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi GDPR).

COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, requisito necessario)

Di solito richiediamo e trattiamo soltanto dati personali «comuni»; in alcuni casi è necessario trattare anche «dati particolari» e sarà cura del personale di sportello comunicare a Lei e ai Suoi familiari tutte le informazioni necessarie.

Il trattamento dei dati, raccolti in occasione della richiesta, è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge, pertanto il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento stesso. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di realizzare l'istruttoria necessaria, precludendo l'accesso ai nostri servizi.

PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità e base giuridica)

Trattiamo i Suoi dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e pubblicitarie, per l'adempimento degli obblighi di legge, di gestione amministrativa e anche per gli obblighi di natura contrattuale e legale, per le comunicazioni di servizio, per la gestione dei reclami e infine per il riscontro delle richieste di informazioni inoltrate.

Corso Boccacini, 32 – 60025 – Loreto, AN – Tel. 071.750561 – Fax 071.7500150

Email comuneloreto@comuneloreto.eu – sito web www.comune.loreto.an.it

PEC - comune.loreto@emarche.it

C.F. 00319830428 – P.I. 00319830428



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Il trattamento dei dati posto in essere dal Comune, per il tramite dei suoi autorizzati, dipendenti e professionisti coinvolti nell'attività, avviene nel rispetto di tutte le norme che disciplinano la materia.

COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)

Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici comunali, in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Per alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud ma con i data center posizionati esclusivamente in UE. Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di manutenzione dei sistemi.

Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.

DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)

I soggetti autorizzati al Trattamento ovvero, impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo, sono tenuti al rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate ai sensi del GDPR e del Codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, oltre che nel rispetto delle altre normative vigenti in materia.

I Suoi dati possono essere oggetto di accesso ai sensi della L. 241/1990 e, laddove previsto, agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea e con normative di protezione dei dati personali non allineate al Regolamento.

QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)

Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate.

DA CHI RICEVIAMO I VOSTRI DATI (Fonte dei dati)

Raccogliamo sempre, laddove possibile, i dati personali direttamente dall'Interessato.

Se necessario ai fini del rapporto con l'Interessato, eventualmente, facciamo richieste a enti pubblici o svolgiamo delle ricerche presso registri e/o banche dati pubbliche. Solo se necessario ci possiamo rivolgere a chi esercita legalmente la rappresentanza, o a un prossimo congiunto, familiare, convivente o unito civilmente all'interessato, o, infine, a un fiduciario ex art. 4 l. 219/2017.

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI

Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che trattiamo e che la riguardano. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; ha anche il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può richiedere una copia digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici.

Inoltre, potrà esercitare il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI

A volte l'evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati.

Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiesta utilizzando il modulo di Richiesta di Esercizio dei Diritti, scaricabile sul sito web istituzionale. Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: www.garanteprivacy.it.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull'esercizio dei suoi diritti e sulla disciplina normativa in materia sono disponibili sul sito web istituzionale.

AGGIORNAMENTI

L'Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano.

Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l'Informativa potrà essere revisionata ed integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia nella *home page* del sito web istituzionale.

Loreto, 8/10/2026

Il Responsabile VI Settore – SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI
Dott.ssa Emanuela Strologo

EMANUELA
STROLOGO
08.10.2026
16:45:32
GMT+02:00

